



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 39/17

Lussemburgo, 6 aprile 2017

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-671/15
Président de l'Autorité de la concurrence / Association des producteurs
vendeurs d'endives (APVE) e a.

Secondo l'avvocato generale Wahl, le organizzazioni di produttori agricoli e le loro associazioni possono rendersi responsabili di intese contrarie al diritto dell'Unione

Ciò accade in particolare nel caso in cui concertazioni sul prezzo o sulle quantità immesse sul mercato nonché scambi di informazioni siano operati tra più (associazioni di) organizzazioni di produttori oppure tra siffatti organismi e altri tipi di attori nel mercato

Nel 2007 le autorità francesi responsabili per la concorrenza hanno scoperto l'esistenza di pratiche da esse giudicate anticoncorrenziali nel settore della produzione e della commercializzazione dell'indivia. Tali pratiche, poste in essere da organizzazioni di produttori (OP), da associazioni di organizzazioni di produttori (AOP) nonché da diversi organismi e società, consistevano essenzialmente in una concertazione sul prezzo dell'indivia e sulle quantità immesse sul mercato nonché in uno scambio di informazioni strategiche.

Per contestare l'ammenda di quasi 4 milioni di euro che era stata loro inflitta, le organizzazioni di produttori e gli altri enti sanzionati si sono rivolti alla giustizia francese sostenendo che le loro pratiche non rientrano nel divieto delle intese sancito dal diritto dell'Unione. Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni, infatti, in forza del diritto dell'Unione¹, hanno il compito di regolare i prezzi alla produzione e di adeguare la produzione alla domanda. L'adempimento di tale compito giustificerebbe così le pratiche qualificate come anticoncorrenziali dalle autorità francesi.

Investita di tale questione, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) chiede alla Corte di giustizia chiarimenti in merito.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Nils Wahl rileva innanzitutto che le OP e le AOP hanno, tra gli altri compiti, come obiettivo generale l'adeguamento della produzione alla domanda, la riduzione dei costi di produzione e la regolazione dei prezzi alla produzione. Così, le OP e le AOP sono chiamate a svolgere un ruolo decisivo in materia di centralizzazione della commercializzazione dei prodotti dei loro membri e costituiscono, per definizione, luoghi di concertazione collettiva.

Poiché gli obiettivi della politica agricola comune (PAC) prevalgono, secondo il Trattato FUE, su quelli della concorrenza, **talune azioni poste in essere dalle OP e dalle AOP, che sono strettamente necessarie allo svolgimento dei loro compiti, possono sfuggire all'applicazione del diritto della concorrenza.** Per portare a termine i compiti che sono loro affidati dal legislatore dell'Unione, tali attori sono infatti chiamati ad attuare forme di coordinamento e di concertazione che sfuggono alle leggi del mercato e che sono, pertanto, antitetiche rispetto

¹ Regolamento n. 26 del 4 aprile 1962 relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, 30, pag. 993); regolamento n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (GU 1996, L 297, pag. 1); regolamento n. 1184/2006 del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 2006, L 214, pag. 7); regolamento n. 1182/2007 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo, recante modifica delle direttive 2001/112/CE e 2001/113/CE e dei regolamenti (CEE) n. 827/68, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2826/2000, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 318/2006 e che abroga il regolamento (CE) n. 2202/96 (GU 2007, L 273, pag. 1); regolamento n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1).

all'idea di concorrenza. Il perseguimento di tali obiettivi implica quindi che l'OP o l'AOP considerata abbia un effettivo controllo delle condizioni di vendita e, in particolare, dei prezzi di vendita.

Tuttavia, l'avvocato generale ritiene **che non sia sufficiente che le misure adottate dalle OP o AOP concorrano in un modo o nell'altro alla realizzazione dei compiti che sono loro affidati dal legislatore dell'Unione affinché possano essere sottratte all'applicazione del diritto della concorrenza**. A tale applicazione devono poter sfuggire soltanto le pratiche che rientrano nelle funzioni specificamente devolute alle OP, alle AOP e alle organizzazioni professionali responsabili della commercializzazione dei prodotti considerati.

Così, **per poter essere sottratte all'applicazione del diritto della concorrenza** e, in particolare, del principio del divieto delle intese, occorre, secondo l'avvocato generale, che **le pratiche di cui trattasi siano effettivamente state adottate all'interno di un'OP o di un'AOP** effettivamente incaricata della gestione della produzione e della commercializzazione del prodotto considerato. Pratiche poste in essere *all'interno* di una siffatta OP o AOP, infatti, sono equiparabili a quelle adottate nell'ambito di una società o di un gruppo che si presenta, nel mercato considerato, come un solo e unico ente economico. Siffatte pratiche «interne» esulano dall'applicazione del diritto della concorrenza.

Per contro, **alle pratiche che intervengono tra OP, tra AOP, nell'ambito di enti non incaricati dai loro membri della commercializzazione ovvero tra un'OP/AOP e altri tipi di attori nel mercato devono essere applicate le regole in materia di concorrenza**, poiché tali pratiche si svolgono tra enti economici presunti indipendenti. Ne consegue che, al di fuori delle misure d'intervento strettamente previste dal legislatore dell'Unione, una concertazione sui prezzi, sulle quantità prodotte e sulla trasmissione di informazioni commerciali sensibili tra diverse OP o AOP ovvero all'interno di un ente non incaricato dai suoi membri della commercializzazione dei prodotti non può sfuggire all'applicazione del diritto della concorrenza.

L'avvocato generale esamina poi i fatti relativi alla presunta intesa nel settore dell'indivia in Francia. Per quanto riguarda, innanzitutto, la **concertazione sul prezzo dell'indivia**, l'avvocato generale ritiene che una politica di fissazione di un **prezzo minimo** tra produttori non possa sfuggire al divieto delle intese sancito nel diritto dell'Unione, e ciò indipendentemente dal fatto che tale politica sia determinata tra OP/AOP diverse ovvero all'interno di una stessa OP o AOP. Le OP e le AOP sono, infatti, incaricate di negoziare con gli attori situati a valle della filiera (distributori) un *prezzo unico* applicabile a tutta la produzione e variabile in funzione dei periodi di commercializzazione e della qualità del prodotto considerato. Orbene, la fissazione, all'interno di un'OP o di un'AOP, di un *prezzo minimo* che non possa variare in alcun modo non avrebbe, per definizione, più alcun senso.

Per quanto riguarda, poi, la **concertazione sulle quantità immesse sul mercato**, l'avvocato generale è dell'avviso che una siffatta concertazione, praticata all'interno di un'OP o di un'AOP nel contesto dei piani di produzione previsti dalla normativa europea, qualora miri effettivamente a regolare la produzione al fine di stabilizzare i prezzi dei prodotti considerati, può sfuggire all'applicazione del diritto della concorrenza. Per contro, concertazioni attuate tra più OP e AOP, dirette a limitare e a controllare in modo generalizzato le quantità immesse sul mercato a livello del mercato dell'indivia considerato globalmente, e, di conseguenza, a limitare la produzione nel lungo termine (come sembra avvenire nel caso di specie), non sfuggono all'applicazione delle regole di concorrenza.

Infine, riguardo **allo scambio di informazioni strategiche**, l'avvocato generale ritiene che i compiti devoluti alle OP e alle AOP implicino necessariamente scambi interni di informazioni strategiche, cosicché le regole in materia di concorrenza non saranno generalmente applicabili all'interno di un'OP/AOP. Per contro, scambi di informazioni consistenti in comunicazioni di prezzi tra OP, AOP e altri enti concorrenti (come sembra avvenire nel caso di specie) non sono riconducibili ai compiti affidati alle OP/AOP e sono quindi soggetti al principio del divieto delle intese.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575